



Cousiglio Regionale - Gruppo Cousiliare M5S




Al Signor Presidente
del Consiglio regionale dell'Abruzzo
SEDE

Oggetto: Progetto di Legge Regionale recante "Istituzione del Reddito Energetico regionale".

Egregio Presidente, con la presente inviamo il progetto di Legge indicato in oggetto.

Cordiali saluti.

I Consiglieri
Francesco Taglieri (Primo firmatario) 

Progetto di legge

"Istituzione del Reddito Energetico regionale".

RELAZIONE

La presente proposta di legge, mediante l'introduzione del Reddito energetico regionale, intende proseguire e potenziare il percorso di sensibilizzazione regionale verso le politiche energetiche ecologiche avviato con la legge regionale 4 Luglio 2022, n. 8 ("Interventi regionali di promozione dei gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile e delle comunità energetiche rinnovabili e modifiche alla l.r. 6/2022")

Negli ultimi anni è aumentata la consapevolezza del ruolo strategico dello sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia, per le importanti ricadute che esso comporta in termini di rispetto dell'ambiente e risparmio economico per gli utenti.

Il quadro normativo di riferimento è in costante evoluzione, ma segue comunque una direttiva comune che porta verso il potenziamento degli strumenti che favoriscono la produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'urgenza di investire in tale settore è diventata pressante negli ultimi tempi, anche a causa delle vicende nazionali e internazionali che hanno messo in evidenza la fragilità, sia sotto il profilo delle sostenibilità ambientale, sia sotto il profilo squisitamente economico, di un sistema energetico basato sulle fonti "tradizionali".

La transizione energetica rappresenta quindi una risposta sia alle criticità emerse dalla situazione geopolitica attuale e alle problematiche legate ai rischi ambientali, sia alla povertà energetica che ormai si è manifestata come una vera e propria emergenza sociale.

L'introduzione del Reddito energetico porterebbe benefici alla comunità non solo in termini economici, ma contribuirebbe al raggiungimento degli obiettivi chiave fissati dall'Unione europea con il "Quadro 2030 per il clima e l'energia".

Il Piano nazionale Integrato per l'Energia e il Clima definitivo pubblicato il 21 Gennaio 2021, fissa quali obiettivi al 2030: la riduzione almeno del 33% delle emissioni di gas a effetto serra; l'incremento almeno del 30% della quota di energia rinnovabile con un aumento del 1,3% annuo nei consumi finali lordi per riscaldamento e raffrescamento; un miglioramento almeno del 32,5% dell'efficienza energetica.

Il Governo Italiano, con il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha destinato una parte consistente delle risorse disponibili, pari a circa il 30% del totale, al macro-settore della rivoluzione verde e della transizione ecologica.

Il Comune di Porto Torres, in Provincia di Sassari, ha avviato per la prima volta la sperimentazione di un provvedimento amministrativo istitutivo del reddito energetico ed è stato stimato che l'installazione dell'impianto fotovoltaico consentirà alle famiglie che si trovano in stato di indigenza, individuate tramite bando, di risparmiare mediamente circa 200 euro l'anno sulla bolletta elettrica.

La regione Puglia, sotto il profilo legislativo, è stata pioniera in questo ambito, avendo approvato, già nel 2019, la legge di riferimento (l.r. 42/2019), dimostrando lungimiranza nell'adozione di una norma che può essere un efficace strumento di contrasto e lotta alla povertà energetica, di coesione economico-sociale, ma soprattutto di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare con conseguenze positive sul clima e alla lotta ai cambiamenti climatici. Sul suo esempio altre Regioni, come Toscana, Piemonte, Lazio,

Basilicata, hanno presentato, in tale ambito, proposte di legge che stanno seguendo l'ordinario iter di approvazione.

Entrando nel merito, la presente proposta di legge prevede un sistema che permette alle famiglie di autoprodurre energia, abbattendo i costi delle bollette e riducendo l'impatto ambientale; l'energia non consumata viene poi immessa in rete attraverso l'adesione ad una Comunità Energetica Rinnovabile che ne redistribuisce ai cittadini gli eventuali ricavi in un sistema che si autoalimenta.

La presente proposta di legge è composta da 10 articoli, in particolare:

articolo 1: definisce l'oggetto della proposta che si inserisce nel contesto dell'attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e produzione di energia "pulita";

articolo 2: indica le finalità della norma che vanno nella direzione della promozione economico-sociale, della valorizzazione dell'ambiente e dello sviluppo territoriale;

articolo 3: istituisce il reddito energetico regionale quale strumento di promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili;

articolo 4: detta i principi generali di funzionamento della norma;

articolo 5: specifica tipologie e entità di contributi previsti per le diverse categorie di installazione e dispone obblighi e divieti per i beneficiari. Prevede il controllo, da parte della Regione, sugli interventi realizzati e la stipula di un protocollo di intesa tra la Regione e il Gestore dei servizi energetici;

articolo 6: individua le categorie dei beneficiari del contributo, indicando i requisiti di precedenza che devono essere rispettati nell'attribuzione dei punteggi;


articolo 7: disciplina il contenuto del regolamento di attuazione della legge emanato dalla Giunta regionale;

articolo 8: contiene la clausola valutativa;

articolo 9: quantifica gli oneri finanziari;

articolo 10: regola l'entrata in vigore.

Il Consigliere Regionale
Francesco Taglieri



Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Proposta di Legge Regionale recante "Istituzione e disciplina del Reddito Energetico regionale".

Articolo 1

(Oggetto)

1. La Regione Abruzzo, riconosce che il rispetto dell'ambiente è imprescindibile per la tutela del territorio e per garantire la qualità della vita dei cittadini e delle generazioni future;
2. in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili, e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, la presente legge stabilisce i principi e le modalità per l'istituzione del Reddito energetico regionale

Articolo 2

(Finalità)

1. Con l'istituzione del Reddito energetico regionale, la Regione Abruzzo intende:
 - a) promuovere la coesione economico-sociale, attraverso il progressivo incremento delle utenze beneficiarie del consumo gratuito dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
 - b) tutelare l'ambiente, grazie all'abbattimento delle emissioni atmosferiche ottenuto attraverso il progressivo incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
 - c) favorire lo sviluppo economico del territorio, tramite il diffuso miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili serviti e della possibilità di favorire una filiera locale nel settore della installazione, manutenzione e gestione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

Articolo 3

(Istituzione del reddito energetico regionale)

1. La Regione Abruzzo istituisce il Reddito energetico regionale, strumento per la promozione della progressiva diffusione delle fonti di energia a basso impatto ambientale, attraverso la previsione di contributi per l'acquisto e l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile per utenze residenziali domestiche o condominiali.

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Articolo 4 *(Principi Generali)*

1. Il Reddito energetico regionale sostiene l'acquisto e l'installazione di impianti di produzione di fotovoltaici attraverso l'erogazione di contributi ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 6.
2. I beneficiari hanno diritto all'autoconsumo gratuito dell'energia elettrica prodotta attraverso gli impianti.
3. La Regione, a seguito di apposito avviso redatto secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 7, predispose l'elenco degli operatori economici abilitati a effettuare gli interventi di installazione degli impianti di cui alla presente legge. Tale elenco è periodicamente aggiornato ai sensi del citato regolamento.

Articolo 5 *(Disposizioni finanziarie)*

1. Nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio regionale annuale e pluriennale, a decorrere dalla annualità 2024, la Regione concede:
 - a) a favore dei beneficiari di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 500,00 euro, per ciascun intervento di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici cosiddetti "plug-and-play" di potenza inferiore ad 800W di cui alla delibera ARERA 315/2020/R/eel.
 - b) a favore dei beneficiari di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), che aderiscono ad una Comunità Energetica Rinnovabile entro tre mesi dall'entrata in servizio dell'impianto, un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 5.000,00 euro, per ciascun intervento di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici. Una quota massima del 20 per cento del contributo può essere utilizzata per prevedere, oltre ai predetti impianti, l'acquisto e l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;
 - c) a favore dei beneficiari di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), che costituiscono un Gruppo di Autoconsumo Collettivo o aderiscono ad una Comunità Energetica Rinnovabile entro tre mesi dall'entrata in servizio dell'impianto, un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 6.000,00 euro, per l'acquisto e l'installazione di impianti fotovoltaici per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti a uso condominiale. In caso di previsione di sistemi di accumulo, può essere erogato un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 8.500,00 euro.
2. Il contributo di cui al comma 1 copre le spese relative ad acquisto, installazione, connessione, e assicurazione degli impianti, comprese le pratiche amministrative e relativi costi. Sono a carico dei beneficiari le spese di esercizio e manutenzione, l'eventuale disinstallazione degli impianti, nonché gli oneri correlati ai casi di decadenza dal beneficio.

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

3. Il beneficiario e l'installatore dell'impianto assicurano le migliori condizioni di esercizio degli impianti, per un periodo non inferiore a venti anni tranne per gli impianti di cui al comma 1 lettera a, per i quali il periodo è ridotto a dieci anni; a tal fine gli impianti sono garantiti da apposita fideiussione assicurativa che garantisce l'intero periodo di vita dell'impianto e da un contratto di manutenzione, da allegare all'atto della presentazione dell'istanza;
4. E' fatto divieto al beneficiario di alienare o dismettere l'impianto, per tutto il periodo di vita utile dalla connessione dell'impianto alla rete di distribuzione, pena la revoca del contributo concesso e la restituzione pro quota per il periodo di mancato impegno.
5. Nel caso di alienazione, cessione in godimento a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritti personali di godimento relativamente all'immobile rispetto al quale l'impianto è funzionale, l'avente causa si impegna con atto scritto a mantenere in esercizio l'impianto per la durata prevista. L'alienante o il concedente o comunque il beneficiario della misura, entro il termine di tre mesi dalla formalizzazione dell'atto che determina la cessazione del diritto di godimento, provvede a trasmettere al dipartimento regionale competente l'atto di concessione in cui risulti evidenziato il suddetto vincolo.
6. L'incentivo è cumulabile con eventuali detrazioni fiscali per la parte residua non coperta dalle stesse, e purché la somma delle agevolazioni ottenute non ecceda la spesa complessivamente sostenuta per l'intervento oggetto di incentivo.

Articolo 6 *(Beneficiari)*

1. Sono beneficiari del Reddito energetico regionale i residenti in uno dei comuni della Regione Abruzzo che appartengono ad una delle seguenti categorie:
 - a. clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica a uso domestico, proprietari o titolari di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, di unità abitative indipendenti, non in condominio, situate nel territorio regionale;
 - b. clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica a uso domestico, proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione su unità immobiliari facenti parte di edifici in condominio situati nel territorio regionale. In tale caso, ai sensi dell'articolo 1122-bis, del codice civile, l'installazione è consentita sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato. Qualora per la realizzazione dell'intervento si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato allega alla domanda copia della comunicazione inviata all'amministratore con l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi e copia del verbale dell'assemblea di condominio eventualmente convocata per la deliberazione di cui al medesimo articolo 1122-bis, C.C.;
 - c. condomini, situati nel territorio regionale, per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti a uso condominiale.

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

2. Le richieste di accesso al beneficio, presentate con le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 7, sono istruite dal dipartimento regionale competente, con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo l'ordine temporale di presentazione e sono ammesse se conseguono un punteggio minimo attribuito sulla base dei requisiti di valutazione definiti dal citato regolamento di cui all'articolo 7.
3. Per le categorie di cui al comma 1, lettere a) e b), il regolamento di cui all'articolo 7, nella previsione dei requisiti di valutazione dei beneficiari, attribuisce la precedenza a:
 - a. nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico valutate sulla base del valore dell'indicatore ISEE;
 - b. nuclei familiari composti da cinque o più componenti, nuclei familiari formati da anziani che abbiano superato il sessantacinquesimo anno d'età, e nuclei familiari con più di due figli minori;
 - c. nuclei familiari con almeno un componente affetto da invalidità o handicap riconosciuti secondo la normativa vigente.
4. Per la categoria di cui al comma 1, lettera c), la valutazione tiene conto del numero di unità abitative a uso residenziale presenti nel condominio.
5. Sono esclusi dalla misura gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile che non garantiscono sufficienti condizioni di producibilità dell'impianto o un costo per kW installato superiore ad una soglia di congruità. Il regolamento di cui all'articolo 7 definisce il valore minimo di producibilità dell'impianto ed il valore della soglia di congruità.
6. La selezione dei beneficiari avviene mediante procedure trasparenti, imparziali, non discriminatorie, promosse dalla Regione con la pubblicazione di un apposito avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Abruzzo e per i quali viene assicurata ogni ulteriore forma di adeguata pubblicità.
7. Ciascuna persona fisica può presentare domande per un massimo di due unità immobiliari, e una sola domanda per la stessa unità immobiliare.

Articolo 7

(Regolamento di attuazione)

1. Sulla base dei principi di cui alla presente legge, con apposito regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare da rendere entro 45 giorni dalla richiesta, sono stabilite le modalità e i criteri di accesso al Reddito energetico regionale. Il regolamento disciplina e individua, in particolare:

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

- a) i requisiti degli operatori economici che chiedono di essere inseriti nell'elenco degli operatori abilitati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, e la periodicità di aggiornamento del citato elenco;
- b) i requisiti e le caratteristiche delle categorie di beneficiari di cui all'articolo 6 nonché i criteri di valutazione per la concessione del contributo per ciascuna categoria di beneficiari;
- c) i requisiti minimi e le caratteristiche degli impianti posti a disposizione delle utenze beneficiarie e le garanzie previste per moduli fotovoltaici, inverter, eventuali collettori termici installati;
- d) le modalità di presentazione delle domande di assegnazione del contributo, con l'indicazione delle informazioni e dei documenti da allegare;
- e) le modalità di istruttoria delle domande;
- f) i termini per la realizzazione delle opere, per la rendicontazione delle risorse, le cause di decadenza e revoca del beneficio e la quantificazione degli oneri correlati.

Articolo 8 *(Clausola Valutativa)*

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle presenti disposizioni e valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della misura del Reddito energetico regionale. In particolare, la relazione contiene dati e informazioni su:
 - a) interventi attuati e risultati della loro implementazione, con indicazione di strumenti e modalità applicative;
 - b) tempi dei procedimenti, risorse stanziata e utilizzate, eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi;
 - c) numero dei soggetti beneficiari;
2. Le competenti strutture del Consiglio e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione delle presenti disposizioni

Articolo 9 *(Disposizioni finanziarie)*

1. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 2 è assicurata per l'anno 2024 dalla

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

seguente variazione al bilancio regionale 2023-2025, esercizio 2024, in termini di competenza

- a) in aumento parte Spesa: Missione 17, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione "Fondo per l'istituzione del reddito energetico" per euro 500.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 500.000,00.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità del bilancio, per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.
 3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025.

Articolo 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

**RELAZIONE TECNICA SULLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI E SULLE MODALITA' DI
COPERTURA FINANZIARIA**

(ai sensi dell'art. 27 della L.R. 25 marzo 2002 n. 3 recante "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo")

PARTE A

Proposta di legge: "Istituzione e disciplina del Reddito Energetico regionale"

su iniziativa di: Consigliere Francesco Taglieri Sclocchi

PARTE B

Tipologia della proposta di spesa

Segnare la categoria di appartenenza della legge:

<i>a) spesa una tantum: stabilisce un intervento specifico i cui effetti si esauriscono nell'ambito dell'unico intervento proposto con copertura finanziaria a carico del solo bilancio corrente.</i>	<input type="checkbox"/> <i>Si</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>No</i>
<i>b) leggi di spesa che disciplinano spese a carattere continuativo obbligatorie: quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione ed indicano l'onere a regime (art. 38, co. 1, D. Lgs. 118/2011).</i>	<input type="checkbox"/> <i>Si</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>No</i>
<i>c) leggi di spesa che disciplinano spese a carattere continuativo non obbligatorie: quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione ed indicano l'onere a regime (se non si esercita la facoltà del rinvio al bilancio sub d) (art. 38, co. 1, D. Lgs. 118/2011).</i>	<input type="checkbox"/> <i>Si</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>No</i>
<i>d) leggi di spesa che disciplinano spese a carattere continuativo non obbligatorie: rinviano le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio (art. 38, co. 1, D. Lgs. 118/2011).</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Si</i>	<input type="checkbox"/> <i>No</i>
<i>e) leggi di spesa a carattere pluriennale: indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi (art. 38, co. 2, D. Lgs. 118/2011).</i>	<input type="checkbox"/> <i>Si</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>No</i>

PARTE C

Quantificazione degli oneri (art. 27 L.R. 3/2002) :

E' indispensabile una analisi qualitativa e quantitativa indicando, per gli articoli che comportano oneri, i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri e ogni altro elemento utile per l'esame del progetto di legge.

Il totale degli oneri così determinato è riportato nelle tabelle 1) e 2) e distinto tra spesa corrente e spese d'investimento e per gli esercizi del bilancio pluriennale.

C.1 Analisi qualitativa:

La Regione, al fine incentivare l'uso di ridurre l'inquinamento atmosferico ed aumentare la diffusione delle energie rinnovabili, sostiene finanziariamente, tramite lo strumento del bando pubblico, la progressiva diffusione delle fonti di energia a basso impatto ambientale, attraverso la previsione di contributi per l'acquisto e l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile per utenze residenziali domestiche o condominiali.

C.2 Analisi quantitativa:

L'importo del presente Progetto di Legge è quantificato in via prudenziale in euro 500.000 per l'esercizio 2024 del Bilancio Regionale 2023/25. Agli oneri finanziari derivanti dal presente progetto di legge, si fa fronte con la rimodulazione delle risorse allocate alla Missione 20, Programma 03, Titolo 1 del Bilancio di Previsione 2023/25, per l'esercizio 2024. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità del bilancio, per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.

Per le conseguenze finanziarie:

Tabella 1

Articolo Proposta	Titolo	(Missione) Tipologia	(Programma) Categoria	Bilancio pluriennale		
				2023	2024	2025
Spesa corrente						
Articolo n. 5	01	17	01	0	500.000,00	0
				0	0	0
Totale effetti finanziari spesa corrente				0	0	0
Spesa in conto capitale						
Articolo n.				0	0	0
Totale effetti finanziari spesa c/ capitale				0	0	0
Totale effetti finanziari sul bilancio della Regione				0	500.000,00	0

PARTE D

Modalità di copertura finanziaria (art. 27 L.R. 3/2002)

Sezione I

D.1 Presenza nella legge della "clausola di salvaguardia".

Si No

D.2. Rinvia espressamente alle leggi di bilancio: in quanto la proposta comporta oneri non obbligatori e di carattere continuativo.

Si No

D.3. Rinvio ai successivi bilanci: in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa.

Si No

D.4. Presenza nel disegno di legge della "clausola di neutralità finanziaria".

Si No

D.5. Copertura finanziaria a carico del bilancio della Regione.

Si No

I modi di copertura utilizzati per la Regione sono indicati nella tabella 2).

Tabella 2

L.R./Proposta	Articolo	Comma	DESCRIZIONE EFFETTI				SALDO NETTO DA FINANZIARE			Importo complessivo (per programma pluriennale)
				Titolo	Missioni/Tipologia	Progr.	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ONERI							
			Oneri a carico della Regione (vedi tabella 1)	01	17	01	0	500.000,00	0	500.000,00
			Totale oneri a carico della Regione (A)				0	0	0	0
			Effetti finanziari negativi a carico delle altre P.A. (Stato, Comuni, Province, altre Regioni) (B)				0	0	0	0
			TOTALE ONERI (C)				0	500.000,00	0	500.000,00
			COPERTURE							
			Utilizzo fondi speciali destinati al finanziamento (lett. a, co. 1, art. 27, L.R. 3/2002)				0	0	0	0
			Riduzione precedenti autorizzazioni legislative di spesa (lett. b, co. 1, art. 27, L.R. 3/2002)				0	0	0	0
			Riduzione disponibilità della spesa, di natura <u>non obbligatoria</u> , formatasi nel corso dell'esercizio (lett. c, co. 1, art. 27, L.R. 3/2002)				0	0	0	0
			Nuove o maggiori entrate (lett. d, co. 1, art. 27, L.R. 3/2002)				0	0	0	0
			Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa per copertura minori entrate (lett. b co. 1, art. 27, L.R. 03/2002)	1	20	03	0	500.000,00	0	500.000,00
			Imputazione esatta della spesa ad una o più Missioni, Programmi e Titoli del bilancio vigente				0	0	0	0
			TOTALE COPERTURA ONERI A CARICO DELLA REGIONE (D)				0	500.000,00	0	500.000,00
			TRASFERIMENTI A CARICO ALTRI ENTI (E)				0	0	0	0
			EFFETTI COMPLESSIVI SUI SALDI DI REGIONE (D - A)				0	0	0	0
			EFFETTI COMPLESSIVI SUI SALDI ALTRI ENTI (E - B)				0	0	0	0

PARTE E

Copertura e compatibilità finanziaria (art. 27 L.R. 3/2002, art. 74 del Regolamento dei lavori del Consiglio Regionale)

E.1 Descrivere l'impatto con riferimento ai programmi e ai progetti contenuti nel documento di programmazione.¹

Nessun impatto

Il consigliere Francesco Taglieri

¹ La proposta di legge deve tener conto dei contenuti del documento di economia e finanza regionale che costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione del bilancio pluriennale e annuale e per la definizione degli interventi della regione.